



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA E DEI CORSI DI DOTTORATO
Emanato con D.R. 2923/2022 del 04.04.2022



Sommario

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA E DEI CORSI DI DOTTORATO	1
PARTE I – Principi generali	3
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
PARTE II – Corsi di Dottorato	3
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 2 - Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato	3
Art. 3 - Modificazione e disattivazione dei Corsi di Dottorato	4
Art. 4 - Borse di studio	4
Art. 5 - Assicurazione e valutazione della qualità dei Corsi di Dottorato	5
TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO IN CONVENZIONE	5
Art. 6 - Enti in convenzione	5
Art. 7 - Corsi in consorzio con altri atenei ed enti di ricerca	6
Art. 8 - Dottorato Industriale	6
Art. 9 - Dottorati di Interesse Nazionale	7
Art. 10 - Accordi di co-tutela	7
TITOLO III – ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO	8
Art. 11 - Organi del Corso	8
Art. 12 - Il Coordinatore	8
Art. 13 - Il Collegio docenti	9
Art. 14 - La Commissione paritetica per area medica	11
PARTE III – Scuola di Dottorato	11
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	11
Art. 15 - Istituzione, modificazione e disattivazione	11
Art. 16 - Autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria	11
TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA	11
Art. 17 - Organi della Scuola	11
Art. 18 - Il Direttore	12
Art. 19 - Il Consiglio	12
Art. 20 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento	13
Art. 21 - Modifiche del Regolamento	13



PARTE I – Principi generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Per Corso di Dottorato l'Università di Verona intende il terzo livello della formazione universitaria istituito al fine di assicurare alta formazione attraverso l'attività di ricerca e di fornire, a livello anche internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle Pubbliche amministrazioni e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Per Scuola di Dottorato, l'Università intende la struttura costituita per promuovere, gestire ed organizzare le attività di servizio e supporto ai Corsi di Dottorato, stimolando l'attività didattica trasversale.
3. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università di Verona, anche in conformità ai principi espressi dal Codice etico dell'Università di Verona.
4. Ai Corsi di Dottorato in convenzione di cui al successivo TITOLO II, si applicano le disposizioni del presente regolamento:
 - a) qualora abbiano sede amministrativa presso l'Università di Verona
 - b) in quanto compatibili con gli accordi istitutivi.
5. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "Ateneo" e "Università", Università di Verona;
 - b) per "Scuola", Scuola di Dottorato;
 - c) per "Corso", Corso di Dottorato;
 - d) per "MUR", Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - e) per "ANVUR", Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - f) per "Modello AQ", il Modello di Assicurazione della Qualità.

PARTE II – Corsi di Dottorato

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni e afferiscono al Dipartimento a cui appartiene la maggioranza dei docenti del Collegio.
2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei Corsi di Dottorato, tutti i Corsi sono strutturati in un'unica Scuola.



3. I Corsi di Dottorato, anche interateneo, sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti.
4. È condizione per l'attivazione dei Dottorati di ricerca che i Corsi siano previamente accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti "MUR"), ai sensi della normativa vigente in materia.
5. I Corsi sono attivati in settori nei quali l'Ateneo sviluppa una specifica, originale, qualificata e continuativa attività di ricerca e didattica e sono organizzati intorno a tematiche scientifiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Essi si possono articolare in curricula, qualora sussistano adeguate motivazioni scientifico-culturali, ferma restando l'unicità della procedura di selezione secondo le modalità contenute nel Regolamento per gli studi di Dottorato di ricerca. È condizione per l'attivazione di curricula distinti l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun curriculum, di un numero adeguato di componenti del Collegio docenti appartenenti ai macrosettori di pertinenza del curriculum stesso, in grado come tali di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative.
6. Le proposte di attivazione dei Corsi rispettano i requisiti di accreditamento previsti dalla legge. Le proposte sono avanzate ai competenti organi accademici da uno o più Dipartimenti con delibera dei rispettivi Consigli adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto entro la scadenza e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali.
7. Ciascuna proposta riporta tutte le informazioni richieste dalla scheda MUR e necessarie per l'accREDITAMENTO del Corso da parte di ANVUR

Art. 3 - Modificazione e disattivazione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato possono essere modificati dal Dipartimento proponente, previo parere della Scuola, relativamente a:
 - a) gli obiettivi del Corso;
 - b) il cambio di denominazione.Di dette modifiche viene fatta comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Ove ritenuto necessario il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, anche su proposta del Dipartimento proponente, disattiva i Corsi di Dottorato, anche interateneo, o relativi curricula.

Art. 4 - Borse di studio

1. L'Ateneo assicura borse di Dottorato per la frequenza dei Corsi. Il numero e l'ammontare vengono definiti annualmente dai competenti organi accademici.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa in materia. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per svolgere attività di ricerca all'estero per un periodo non superiore a 12 mesi e può essere esteso fino a 18 mesi per i percorsi dottorali in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione.
3. A decorrere dal primo anno di corso a ciascun dottorando, indipendentemente dal sostegno finanziario e salvo specifici accordi con enti convenzionati/consorzati, è assicurato un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di corso frequentato e comunque non inferiore al 10% dell'importo minimo della borsa di studio annuale.



4. Le borse non possono essere cumulate, neppure in caso di sospensione per qualsiasi motivo dal Corso, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando ad esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero (ex L.398/89 e borse "Fulbright").

Art. 5 - Assicurazione e valutazione della qualità dei Corsi di Dottorato

1. L'Università adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi e della Scuola teso a:
 - a) verificare la qualità della formazione alla ricerca dei percorsi dottorali, nonché il livello di qualificazione effettivamente raggiunto al momento del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
 - b) garantire la qualificazione scientifica del Collegio docenti;
 - c) assicurare il miglioramento continuo delle attività e dei servizi dei Corsi e della Scuola, individuando punti di forza e aree di miglioramento con il coinvolgimento anche dei Dipartimenti proponenti.
2. Si rinvia al Modello AQ di Ateneo per quanto non previsto nel presente Regolamento.

TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO IN CONVENZIONE

Art. 6 - Enti in convenzione

1. L'Università può, previa stipula di apposite convenzioni, attivare Corsi di Dottorato in forma associata con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre università italiane o università estere con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di personale e di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni quali Accademie (L. 508/1999 art. 2 comma 1);
 - d) imprese, anche estere, che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Nel caso di dottorati attivati in forma associata tramite convenzione da due soggetti ai sensi del precedente comma, ciascuno si impegna ad assicurare il finanziamento di almeno due borse di studio; ove i soggetti convenzionati siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una. Il finanziamento deve intendersi complessivo anche del costo per il soggiorno all'estero, qualora previsto, e il budget per l'attività di ricerca di cui all'art. 4.
3. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'espletamento della procedura di accreditamento e l'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al Dottorato. Le convenzioni devono basarsi sull'effettiva condivisione tra i partner delle attività formative e di ricerca e assicurare il possesso da parte del Corso di Dottorato dei requisiti di



accreditamento. In particolare, le parti devono:

- a) disciplinare i rispettivi apporti scientifici e didattici;
- b) definire gli impegni finanziari ripartendoli equamente;
- c) indicare le strutture operative e scientifiche messe a disposizione;
- d) stabilire le modalità di organizzazione e funzionamento dei Corsi, compresa la composizione degli organi di gestione;
- e) stabilire le modalità di svolgimento delle attività di ricerca dei dottorandi presso le strutture indicate;
- f) definire il piano di mobilità dei docenti;
- g) prevedere, in caso di convenzione con altro o altri atenei, la possibilità del rilascio del titolo accademico congiunto. In caso contrario spetta all'università sede amministrativa conferire il titolo.

Art. 7 - Corsi in consorzio con altri atenei ed enti di ricerca

1. Per l'attivazione di Corsi di Dottorato l'Ateneo può promuovere la costituzione di consorzi interuniversitari fino ad un massimo di quattro enti aderenti, con la partecipazione di università italiane, straniere, enti di ricerca pubblici o privati anche stranieri. L'Ateneo può anche aderire a consorzi già costituiti o promossi da altre istituzioni.
2. I consorzi interuniversitari possono rilasciare un titolo doppio, multiplo, congiunto. Nel caso di consorzi tra università ed enti di ricerca stranieri, compete a una delle università italiane rilasciare il titolo di studio ed assumere il ruolo di sede amministrativa del consorzio.
3. Gli enti consorziati formano un nuovo soggetto giuridico ed ogni parte assicura il finanziamento di almeno due borse di studio (due per la sede amministrativa e una per gli altri soggetti se il consorzio è costituito da più di due soggetti) e garantisce un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 8 - Dottorato Industriale

1. L'Ateneo, in sede di accreditamento o successivamente, può richiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato Industriale" per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese di cui all'art 6 comma 1 lettera d) che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma devono disciplinare:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti dai dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) la formazione dei dottorandi sotto la responsabilità dell'Università;
 - d) le attività di ricerca condotte sotto la guida di un tutore universitario, affiancato da un co-tutore, afferente al soggetto convenzionato;
 - e) le strutture per lo svolgimento delle attività di ricerca;
 - f) l'apporto finanziario a sostegno integrale delle borse di studio;
 - g) le ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche delle attività di ricerca collegate al Dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei



risultati oggetto di specifici accordi.

3. Resta ferma la possibilità di attivare contratti di apprendistato garantendo la prevalenza dell'attività di ricerca.
4. Data la specificità dei Corsi di Dottorato attivabili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, i competenti organi possono prevedere specifici bandi per l'ammissione, svolgimento delle attività con un calendario diverso da quello ordinario e organizzazione delle attività formative secondo modalità appositamente definite.

Art. 9 - Dottorati di Interesse Nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di cotutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti in convenzione/consorzio per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti convenzionati assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale tramite selezione pubblica, mediante valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 10 - Accordi di co-tutela

1. L'Ateneo può stipulare accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela.
2. Ogni co-tutela è supportata da una convenzione nominale che specifica quanto segue:
 - a) l'iscrizione presso entrambe le università, salvo quanto diversamente stabilito nell'accordo stesso;



- b) le strutture didattiche e di ricerca disponibili per periodi di ricerca approssimativamente equivalenti tra le sedi;
 - c) gli oneri finanziari connessi alla mobilità per i propri dottorandi;
 - d) i due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università partner;
 - e) la Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo doppio o congiunto.
3. La procedura per l'avvio di un accordo di co-tutela viene di norma attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di Corso.

TITOLO III – ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO

Art. 11 - Organi del Corso

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio docenti.

Art. 12 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore viene eletto secondo le modalità previste nel regolamento generale di ateneo dal Collegio docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno in possesso di elevata qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. In caso di motivata indisponibilità, il ruolo di coordinatore può essere svolto da un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti di accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. Il mandato è triennale e rinnovabile una sola volta. Il Coordinatore all'atto della nomina assume anche la gestione delle attività inerenti i cicli di Dottorato già attivi e non ancora conclusi.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Coordinatore sono svolte da un vice-Coordinatore, indicato dal Coordinatore stesso.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato il Decano convoca una seduta straordinaria del Collegio docenti al fine di procedere all'elezione del nuovo Coordinatore. L'elezione può avvenire anche per via telematica o per posta elettronica ed è valida se partecipa almeno la metà dei componenti. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
5. Il mandato di Coordinatore inizia di norma nel mese antecedente l'avvio della procedura di accreditamento e porta a conclusione le attività dei cicli ancora in essere.
6. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca il Collegio entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni. L'elezione si svolge nelle medesime modalità previste nel comma 4.
7. Il Coordinatore:
 - a) convoca e presiede il Collegio docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) cura l'organizzazione e il coordinamento delle attività del Corso;
 - c) propone al Collegio docenti il piano formativo delle attività relative al Corso di Dottorato e lo trasmette al Direttore della Scuola;
 - d) organizza e coordina le attività di assicurazione della qualità del Corso;
 - e) provvede alla compilazione annuale della scheda MUR/ANVUR per l'accREDITAMENTO e la sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, da portare in approvazione al Collegio docenti;



- f) redige annualmente una relazione sull'attività svolta da trasmettere previa approvazione del Collegio docenti alla Scuola e al Dipartimento di riferimento;
 - g) propone al Collegio docenti il piano di spesa e le eventuali note di variazione in corso d'anno da trasmettere per l'approvazione al Consiglio della Scuola;
 - h) comunica le eventuali variazioni della composizione del Collegio docenti al Dipartimento istitutivo;
 - i) fa parte del Consiglio della Scuola;
 - j) tiene i rapporti con il Dipartimento istitutivo e con la Scuola di Dottorato;
 - k) dà esecuzione alle linee di indirizzo delle attività formative trasversali definite dalla Scuola;
 - l) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa di Ateneo ed in particolare dal Regolamento per gli studi di Dottorato di ricerca.
8. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale ed è incompatibile con il ruolo di Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione, di Presidente della Scuola di Macroarea.
9. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica, il Decano del Collegio assume le funzioni di Coordinatore, limitatamente agli atti urgenti ed indifferibili e sino all'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 13 - Il Collegio docenti

1. Il Collegio docenti di ogni singolo Corso è composto da:
 - a) un numero minimo di dodici componenti compreso il Coordinatore, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - b) almeno la metà dei componenti deve essere costituita da professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. La restante parte è composta da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professori di seconda fascia;
 - c) a questi possono aggiungersi esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del collegio, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - d) alle riunioni del Collegio viene invitato, con diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi, una rappresentanza di due dottorandi per Corso.
2. Nel caso di dottorati attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, la composizione del Collegio prevede la partecipazione di ricercatori appartenenti ai soli ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
3. Ogni componente del Collegio può partecipare ad un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare ad un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca ad un Corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e di interesse nazionale.



4. I Componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti ai fini dell'accREDITamento sia in fase di istituzione sia in fase di rinnovo annuale.
5. Ai fini della designazione a componente del Collegio docenti, gli interessati devono trasmettere al Dipartimento, in caso di prima istituzione del Corso, o al Collegio docenti stesso in caso di modifiche o integrazioni, la seguente documentazione:
 - a) il curriculum e la documentata produzione scientifica negli ambiti disciplinari del Corso;
 - b) la dichiarazione di non appartenenza ad altro Collegio su base nazionale, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
 - c) ove il Corso si articola in curricula, il curriculum di afferenza. È possibile afferire ad un solo curriculum;
 - d) l'autorizzazione a far parte del Collegio da parte della struttura di appartenenza, quale Dipartimento o ente. Al momento della procedura di rinnovo del Corso, la partecipazione al Collegio da parte di docenti ed esperti già autorizzati si rinnova automaticamente previa verifica dei requisiti ministeriali.
6. In occasione dell'attivazione di un nuovo ciclo relativo ad un Corso già accreditato, in caso di variazioni nella composizione del Collegio, il Collegio nella composizione modificata entrerà in carica nel mese antecedente l'avvio della procedura di accREDITamento e porterà a conclusione le attività dei cicli ancora in essere.
7. Il Collegio ha la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica del Corso, sovrintende alla progettazione e alla realizzazione delle attività formative di pertinenza dello stesso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.
8. Il Collegio approva e trasmette alla Scuola:
 - a) il piano formativo delle attività relative al Corso;
 - b) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - c) la proposta del piano di spese del Corso;
 - d) le modifiche o integrazioni della propria composizione che possono intervenire in fase di rinnovo annuale.
9. Il Collegio si esprime su:
 - a) le modalità di svolgimento della selezione, i criteri di valutazione e le modalità di determinazione dei punteggi, il numero dei posti da mettere a concorso per singolo curriculum;
 - b) la congruità scientifica dei percorsi formativi e dei relativi titoli conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissibilità al concorso;
 - c) i nomi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'accesso e per il conseguimento del titolo da proporre al Rettore;
 - d) i Supervisor e i co-Supervisor ai sensi dell'art.10 del Regolamento per gli studi di Dottorato di ricerca;
 - e) i nomi dei revisori esterni per la valutazione della tesi;
10. Il Collegio svolge inoltre:
 - a) attività di controllo e monitoraggio sull'andamento del Corso ai fini di assicurarne il regolare svolgimento, nonché di verificarne la qualità anche sulla base delle indicazioni del Modello AQ di Ateneo;
 - b) l'attività di designazione di un Supervisor e co-Supervisor per ciascun dottorando, come previsto nel Regolamento per gli studi di Dottorato di ricerca.



- c) tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed in particolare dal Regolamento per gli studi di Dottorato di ricerca.
11. Il Collegio delibera senza la rappresentanza dei dottorandi sulle questioni relative a:
- provvedimenti disciplinari a carico dei dottorandi;
 - valutazione dei dottorandi ai fini dell'ammissione agli anni successivi e per l'esame finale.
12. Al Collegio docenti si applicano le norme di funzionamento previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 14 - La Commissione paritetica per area medica

1. Per ogni Corso di Dottorato viene istituita una Commissione paritetica costituita dal Coordinatore del Corso e dal Direttore della Scuola di Specializzazione per definire l'ammissibilità e le modalità della frequenza congiunta al Dottorato e alla Scuola di Specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previste dalla Scuola di specializzazione e dal Corso di dottorato;
 - incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti della Scuola di specializzazione nei periodi di frequenza congiunta.

PARTE III – Scuola di Dottorato

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 15 - Istituzione, modificazione e disattivazione

- La Scuola viene istituita, modificata e disattivata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
- La Scuola è supportata da personale tecnico-amministrativo dedicato.

Art. 16 - Autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria

- Alla Scuola è riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e nei limiti dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 17 - Organi della Scuola

- Sono organi della Scuola:
 - il Direttore;
 - il Consiglio.



Art. 18 - Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università in possesso di alto e documentato profilo scientifico.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Direttore sono svolte da un vice-Direttore indicato dal Direttore nell'ambito dei componenti del Consiglio della Scuola stessa.
4. L'incarico di Direttore può essere revocato dal Rettore con provvedimento motivato.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica assume le funzioni il Decano dei Coordinatori fino alla nomina del nuovo Direttore limitatamente agli atti urgenti e indifferibili.
6. Il Direttore è responsabile della Scuola, organizza e coordina le attività comuni e la rappresenta.
7. Sono compiti del Direttore:
 - a) curare i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio;
 - c) promuovere e coordinare i processi di assicurazione della qualità dei Corsi così come definiti nel modello AQ;
 - d) redigere e presentare annualmente al Consiglio una relazione sull'andamento della Scuola da inviare, unitamente alle relazioni dei Corsi di Dottorato, al Presidio della Qualità e al Delegato del Rettore alla Ricerca;
 - e) proporre al Consiglio i criteri di utilizzo del budget della Scuola e le eventuali note di variazione in Corso d'anno anche sulla base delle proposte di spese formulate dai Corsi.
8. La funzione di Direttore è incompatibile con il ruolo di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola di Specializzazione, Coordinatore di Corso di Dottorato, componente del Presidio di Qualità, Presidente della Scuola di Macroarea.

Art. 19 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Coordinatore di ciascun corso di dottorato;
 - c) un Referente per ciascuno dei Corsi interateneo con sede amministrativa esterna, scelto tra i membri del Collegio docenti appartenenti all'Università di Verona. Il Referente partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto
 - d) otto rappresentanti dei dottorandi, due per ogni macro-area, nominati tra i dottorandi dei Corsi, i quali rimangono in carica due anni.
2. Il Consiglio esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività formative comuni e alla promozione dell'internazionalizzazione.
3. Il Consiglio approva:
 - a) Il piano formativo delle attività relative a più Corsi, come proposto dal Direttore e dai Coordinatori, prevedendo un sistema uniforme di attribuzione dei crediti formativi per ciascuna tipologia di attività e supporta i processi di assicurazione della qualità, monitorandone l'efficacia
 - b) le convenzioni riferite alle attività comuni svolte dalla Scuola e quelle definite dai Corsi



- c) gli affidamenti di incarico di insegnamento sia per le attività formative comuni sia per i singoli Corsi
 - d) l'utilizzo del budget e le eventuali note di variazione in Corso d'anno della Scuola e dei Corsi
 - e) la relazione del Direttore sull'andamento della Scuola
 - f) le modifiche o integrazioni dei Corsi relative alla composizione del Collegio docenti e al cambio di Coordinatore, trasmettendole al Dipartimento proponente.
4. Al Consiglio si applicano le norme di funzionamento previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

PARTE IV – Norme finali

Art. 20 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate con decorrenza dal XXXVIII ciclo di dottorato di ricerca.

Art. 21 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 20.